

**Legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 (BUR n. 89/2011)**

**NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL PROCESSO NORMATIVO E ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO E DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA**

**TITOLO I - Disposizioni generali**

**Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica promuove il rafforzamento dell'Unione europea e favorisce il processo d'integrazione europea nel proprio territorio, la conoscenza delle iniziative europee fra i diversi soggetti pubblici e privati e la partecipazione ai programmi e progetti europei.

**Art. 2 - Oggetto.**

1. La presente legge definisce le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

**Art. 3 - Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione.**

1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre regioni, partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente in ordine alle attività svolte e adottano, anche tramite la costituzione di nuclei regionali di valutazione degli atti dell'Unione europea, <sup>(1)</sup> ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione ed una sua più efficace partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea. <sup>(2)</sup>

**TITOLO II - Partecipazione regionale alla formazione del diritto dell'Unione europea**

**Art. 4 - Partecipazione mediante la formulazione di osservazioni al Governo.**

1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione istituzionale volta all'affermazione unitaria degli interessi del Veneto, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, o sugli atti agli stessi preordinati, nel

rispetto della normativa statale vigente.

2. Fatti salvi i casi d'urgenza, il Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. Qualora entro sette giorni non si raggiunga l'intesa, la Giunta regionale può comunque procedere alla formulazione delle stesse, dandone immediata comunicazione all'organo consiliare.

3. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può chiedere al Governo la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza Stato-regioni, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

4. Il Presidente della Giunta regionale può altresì chiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, alla Conferenza Stato-regioni di invitare il Governo ad apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

#### **Art. 5 - Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.**

1. Il Consiglio regionale, anche attraverso la partecipazione a forme di coordinamento e di collaborazione tra regioni, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell'Unione europea secondo le modalità previste dal proprio Regolamento e ne trasmette le risultanze alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, nonché alla Giunta regionale. <sup>(3)</sup>

### **TITOLO III - Partecipazione regionale all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea**

#### **Art. 6 - Sessione europea del Consiglio regionale. <sup>(4)</sup>**

1. Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è convocato per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:

- a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'[articolo 8](#);
- b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee <sup>(5)</sup> entro il 15 gennaio di ogni

anno;

d) il rapporto sugli affari europei, di cui all'[articolo 7](#).

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea sono <sup>(6)</sup> attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza, anche attraverso, con riferimento agli enti locali, l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dalla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali", secondo le modalità individuate dalla medesima legge regionale. Degli esiti delle predette attività partecipative si dà atto nell'ambito dei lavori relativi alla sessione europea. <sup>(7)</sup>

3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposito atto di indirizzo.

#### **Art. 7 - Rapporto sugli affari europei.**

1. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:

- a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, le disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate;
- b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente della Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
- c) le posizioni sostenute nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
- d) le questioni sollevate nel Comitato delle regioni e nell'ambito del Comitato interministeriale per gli affari <sup>(8)</sup> europei;
- e) lo stato delle relazioni tra la Regione e l'Unione europea ed in particolare le prospettive dei negoziati svolti presso le istituzioni europee;
- f) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

#### **Art. 8 - La legge regionale europea. <sup>(9)</sup>**

1. La Regione assicura l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e l'attuazione delle politiche europee attraverso l'emanazione di una legge regionale europea annuale, che:

- a) recepisce e attua <sup>(10)</sup> gli atti normativi emanati dall'Unione

europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, disponendo quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;

c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

2. La legge regionale europea reca l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi; le misure di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi europei indicano nel titolo l'atto dell'Unione europea cui si riferiscono.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che riferisce sullo stato di attuazione della legge regionale europea dell'anno precedente, motivando in ordine agli adempimenti omessi, ed elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

4. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

5. La legge regionale europea è trasmessa immediatamente per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee. <sup>(11)</sup>

5 bis. Con le stesse modalità di cui al comma 5 sono trasmessi altresì tutti i provvedimenti, diversi dalla legge regionale europea, adottati dalla Regione per recepire le direttive europee. <sup>(12)</sup>

## **Art. 9 - Programmazione regionale sulle politiche europee.** <sup>(13)</sup>

1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti

promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono, in particolare, le modifiche che comportino uno spostamento o modifica di priorità strategiche e delle risorse finanziarie ad esse collegate.

3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea e, al termine del negoziato, trasmette nuovamente gli atti di cui al comma 2 al Consiglio regionale.

#### **Art. 10 - Informazione sulle politiche europee.**

1. La Regione fornisce supporto al sistema della programmazione di cui all'[articolo 9](#), rendendo accessibile ai cittadini, tramite i sistemi informativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, tutte le informazioni relative all'adozione di bandi per l'allocazione dei fondi europei.

#### **Art. 11 - Impugnazione di atti normativi europei.**

1. Qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell'Unione europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materie europee, può richiederne al Governo l'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché sollecitare la richiesta di impugnativa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il Presidente della Giunta regionale può altresì proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contro gli atti dell'Unione europea, anche regolamentari, adottati nei confronti della Regione.

2. Il Consiglio regionale può invitare il Presidente della Giunta regionale a promuovere la richiesta di cui al comma 1.

#### **Art. 12 - Aiuti di Stato.**

01. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107,108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato. <sup>(14)</sup>

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, trasmettono alla Commissione europea i progetti di legge, le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica o comunicazione in base alla normativa europea. <sup>(15)</sup>

2. Le Strutture competenti per materia della Giunta regionale si conformano alle modalità prescritte dalle disposizioni europee e nazionali relativamente al sistema di notificazione elettronica. La Giunta regionale a tal fine, con proprio provvedimento, disciplina le

procedure afferenti gli aiuti di Stato dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente in materia europea. <sup>(16)</sup>

2 bis. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, previa acquisizione dell'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea. <sup>(17)</sup>

3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea. <sup>(18)</sup>

4. Nel caso il Consiglio regionale in sede di approvazione apporti al progetto di legge o alla proposta di regolamento delle modifiche, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

5. omissis <sup>(19)</sup>

6. Le strutture della Giunta regionale competenti per materia garantiscono l'inserimento delle misure di aiuto di cui al comma 1 nel Registro nazionale aiuti (RNA) e l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa europea e nazionale. <sup>(20)</sup>

#### **Art. 12 bis - Procedure di recupero. <sup>(21)</sup>**

1. A seguito della notifica di una decisione di recupero della Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", ove necessario, disciplina con proprio provvedimento l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento. <sup>(22)</sup>

#### **Art. 12 ter - Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea in materie di competenza regionale a seguito di procedure di infrazione. <sup>(23)</sup>**

1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di uno o più atti in materie di competenza regionale, avuto riguardo alle funzioni amministrative conferite ad enti locali con legge regionale, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti locali inadempienti, assegna ai medesimi termini specifici per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi

alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli enti inadempienti oppure, ove necessario, provvede direttamente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.”.

#### **TITOLO IV - Relazioni con istituzioni e organismi europei**

##### **Art. 13 - Rappresentanti ed esperti regionali per le relazioni con le istituzioni europee.**

1. Il Presidente della Giunta regionale attraverso le competenti sedi di concertazione interistituzionale:

- a) propone al Governo la designazione dei rappresentanti regionali in seno al Comitato delle regioni, sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- b) comunica al Governo la propria candidatura, o la designazione di un proprio delegato, quale componente della delegazione italiana che partecipa alle attività del Consiglio dell'Unione europea;
- c) comunica al Governo i nominativi dei rappresentanti della Regione, o dei loro delegati, ai fini della partecipazione al Comitato tecnico di valutazione integrato di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei. <sup>(24)</sup>

2. Quando sono trattate questioni di interesse della Regione, il Presidente della Giunta regionale chiede al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di partecipare ai lavori del Comitato interministeriale per gli affari <sup>(25)</sup> europei.

3. La Giunta regionale, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale, designa secondo le modalità concordate in sede di Conferenza Stato-regioni, i rappresentanti tecnici che partecipano:

- a) ai gruppi di lavoro del Consiglio dell'Unione europea e dei comitati della Commissione europea nell'ambito delle delegazioni italiane;
- b) ai negoziati con le istituzioni europee e ai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei per la definizione della posizione italiana; <sup>(26)</sup>
- c) ad ogni altro tavolo o gruppo di lavoro inerente questioni europee.

4. La Giunta regionale assicura al Consiglio regionale un'informazione qualificata e tempestiva dell'attività svolta dai rappresentanti ed esperti regionali in seno alle istituzioni e gruppi di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3, anche mediante l'invio dei relativi verbali di seduta.

#### **Art. 14 - Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee.**

1. La Regione assicura il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento, da parte delle competenti strutture, delle seguenti funzioni:

- a) informazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;
- b) supporto al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea;
- c) sportello informativo europeo sulle attività istituzionali della Regione;
- d) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;
- e) informazione e consulenza all'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento dell'Unione europea;
- f) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;
- g) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell'Unione europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi veneti relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell'Unione europea;
- h) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;
- i) monitoraggio dei fondi a gestione diretta della Commissione europea d'interesse per il sistema veneto.

2. Al fine di assicurare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea, la Giunta regionale e il Consiglio regionale si avvalgono, per le rispettive competenze, della sede di rappresentanza di Bruxelles.

3. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale individua il proprio assetto organizzativo, determinando le specifiche attribuzioni ed il trattamento del personale assegnato alla sede di Bruxelles, nel rispetto della normativa statale vigente. <sup>(27)</sup>

4. Il Presidente della Giunta regionale, in relazione agli affari internazionali di competenza regionale, può avvalersi di specifiche professionalità in materia.

#### **Art. 15 - Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo.**

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di collaborazione con enti

territoriali interni di altri Stati membri dell'Unione europea che possano incentivare interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.

2. La Regione in particolare adotta iniziative volte a valorizzare le opportunità derivanti dalla sua posizione di centralità nell'Adriatico e in Europa e le prospettive legate alla creazione dell'area di libero scambio per diventare punto di snodo delle attività commerciali e concorrere al rafforzamento della stabilità nell'area adriatica e balcanica.

## **TITOLO V - Disposizioni organizzative e finali**

### **Art. 16 - Modifiche al Regolamento del Consiglio regionale e modalità organizzative.**

1. Il Consiglio regionale adegua il proprio Regolamento alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare:

- a) le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dal Governo ai fini della partecipazione alla fase ascendente;
- b) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale;
- c) le procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri;
- d) i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge regionale europea e degli atti di programmazione di cui alla presente legge;
- e) i compiti e le funzioni della commissione consiliare competente in materie europee;
- f) le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di legge e delle proposte di regolamento o atto amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di Stato.

2. La Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano con deliberazioni coordinate gli aspetti organizzativi interni che consentono il raccordo tra le strutture regionali esistenti in materia di affari europei e tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo e individuano, in fase di prima applicazione della presente legge, un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio, nonché un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta regionale ed uno per il Consiglio regionale.

3. La Regione promuove e favorisce la realizzazione di distacchi dei propri funzionari presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli stati candidati all'adesione all'Unione, garantendone il trattamento complessivo in godimento, <sup>(28)</sup> secondo la disciplina europea in materia di esperti nazionali distaccati e nel rispetto della normativa regionale in

materia di ordinamento del personale.

**Art. 17 - Monitoraggio sull'attuazione della legge.**

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materie europee, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea e l'attuazione del sistema informativo di cui all'[articolo 10](#).

**Art. 18 - Norma finanziaria.**

1. Dall'applicazione della presente legge non possono derivare a carico del bilancio regionale oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti normativamente per finalità analoghe.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 110.000,00 per l'esercizio 2011, e in euro 350.000,00 per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.

**Art. 19 - Abrogazioni.**

1. È abrogata la legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 "Norme generali sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo comunitario e sulle procedure di informazione e di attuazione dei programmi comunitari".

- 1() Comma così modificato da comma 1 articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 che ha inserito dopo le parole “e adottano” le parole “, anche tramite la costituzione di nuclei regionali di valutazione degli atti dell’Unione europea.”.
- 2() Comma così modificato da comma 2 articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 che ha sostituito le parole “con riferimento ai progetti di atti normativi dell’Unione europea e agli atti preordinati alla formulazione degli stessi” con le parole “ed una sua più efficace partecipazione alla formazione e all’attuazione del diritto dell’Unione europea”.
- 3() Comma così modificato da comma 1 articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha sostituito le parole “alla Giunta regionale, alle Camere e al Comitato delle Regioni” con le parole “alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, nonché alla Giunta regionale”.
- 4() Vedi l’articolo 3 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 41 “Istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Euregio Senza Confini r.l.” il quale prevede che nell’ambito della sessione europea il Consiglio regionale esamina gli atti programmatori del GECT.
- 5() Lettera così modificata da comma 1 articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha sostituito la parola “comunitarie” con la parola “europee”.
- 6() Comma così modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53 che ha sostituito le parole “possono essere” con la parola “sono”.
- 7() Comma così modificato da comma 2 art. 8 legge regionale 23 dicembre 2019, n. 53 che ha aggiunto alla fine le parole “, anche attraverso, con riferimento agli enti locali, l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) istituito dalla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”, secondo le modalità individuate dalla medesima legge regionale. Degli esiti delle predette attività partecipative si dà atto nell’ambito dei lavori relativi alla sessione europea”.
- 8() Lettera così modificata da comma 1 articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha soppresso la parola “comunitari”.
- 9() In applicazione di tale articolo vedi le leggi regionali europee 2012, 2013, 2015, 2017 e 2018, rispettivamente legge regionale 6 luglio 2012, n. 24, legge regionale 7 novembre 2013, n. 27, legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 e legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 e legge regionale 21 dicembre 2018, n.46.
- 10() Comma così modificato da comma 1 articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 46 che ha inserito dopo la parola “recepisce” le parole “e attua”.
- 11() Comma così modificato da comma 1 articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha inserito dopo le parole “è trasmessa” le parole “immediatamente per posta certificata” e ha sostituito la parola “comunitarie” con la parola “europee”.
- 12() Comma aggiunto da comma 2 articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 13() La disciplina di cui al presente articolo, per effetto dell’articolo 3 ter della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 come introdotto dall’articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28, si applica anche “ad ogni ulteriore intervento comunitario cui la Regione partecipa, anche finanziariamente, ai sensi della presente legge, in ragione delle proprie competenze”.

- 14() Comma inserito da comma 1 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22.
- 15() Comma sostituito da comma 2 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22.
- 16() Comma sostituito da comma 3 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22. In precedenza comma modificato da comma 1 articolo 28 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 17() Comma inserito da comma 4 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22.
- 18() Comma modificato da comma 5 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 che dopo le parole: “Commissione europea” ha soppresso le seguenti: “; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale”.
- 19() Comma abrogato da comma 6 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22.
- 20() Comma sostituito da comma 7 art. 8 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22.
- 21() Articolo aggiunto da comma 1 articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27.
- 22() Comma modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22 che ha sostituito le parole: “le modalità e i termini per il recupero degli aiuti dal beneficiario.” con le seguenti: “l’individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell’aiuto, l’accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento.”.
- 23() Articolo inserito da comma 1 art. 10 legge regionale 8 agosto 2017, n. 22.
- 24() Comma così modificato da comma 1 articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che dopo le parole “Comitato tecnico” ha inserito le parole “di valutazione” e ha soppresso la parola: “comunitari”.
- 25() Comma così modificato da comma 2 articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha soppresso la parola “comunitari”.
- 26() Lettera così modificata da comma 3 articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha sostituito le parole “tavoli di coordinamento nazionali Stato-Regioni” con le parole “gruppi di lavoro istituiti nell’ambito del Comitato tecnico di valutazione di cui si avvale il Comitato interministeriale per gli affari europei”.
- 27() Comma così modificato da comma 1 articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha aggiunto dopo le parole “le specifiche attribuzioni” le parole “ed il trattamento del personale assegnato alla sede di Bruxelles, nel rispetto della normativa statale vigente”.
- 28() Comma così modificato da comma 1 articolo 32 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 27 che ha aggiunto dopo le parole “adesione all’Unione,” le parole “garantendone il trattamento complessivo in godimento,”.